SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo e nomina del commissario straordinario. *(09A06875)* . . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. *(09A06986)* . . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 3 giugno 2009.

Riduzione dei fondi alle Comunità montane. *(09A07151)* Pag. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 giugno 2009.

Chiusura della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Indiana Jones». *(09A07117)* . . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 22 aprile 2009.

Autorizzazione all'immisssione in commercio del prodotto fitosanitario Coragen. *(09A06870)* . . . . . Pag. 3

DECRETO 22 aprile 2009.

Conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Stocker. *(09A06871)* . . . . . Pag. 8

DECRETO 22 aprile 2009.

Conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Steward. *(09A06872)* . . . . . Pag. 14

DECRETO 24 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Insignia. *(09A06869)* . . . . . Pag. 20

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A06744)* . . . . . Pag. 24

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrati Ecaterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06758)* . . . . . Pag. 24

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Amit Kumar Patel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(09A06743)* . . . . . Pag. 25

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kur Brygida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A06735)* . . . . . Pag. 26

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Skutnik Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A06736)* . . . . . Pag. 27

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Marjan Dimitrija Stoianov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A06745)* . . . . . Pag. 27

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grumer Kathrin Josefine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A06746)* . . . . . Pag. 28

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Misztal Alina Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A06748)* . . . . . Pag. 29

DECRETO 21 maggio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Cabrio Duo. *(09A06868)* . . . . . Pag. 30

DECRETO 21 maggio 2009.

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, denominato «Pulsar 40 SL». *(09A06876)* . . . . . Pag. 32

DECRETO 22 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale. *(09A06737)* Pag. 34

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla dott.ssa Mahera Adigoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chirurgia plastica e ricostruttiva. *(09A06749)* . . . . . Pag. 34

DECRETO 26 maggio 2009.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Acqua di Tempio» di Bortigiadas (Olbia-Tempio), in «Altura» - Società G.A.M. S.r.l. *(09A06747)* . . . . . Pag. 35

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Aleksandra Silberman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A06756)* . . . . . Pag. 35

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Florian Brunstein, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A06757)* . . . . . Pag. 36

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 28 maggio 2009.

Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. *(09A06985)* . . . . . Pag. 36

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Pescatori Savona», in Stella e nomina del commissario liquidatore. *(09A06750)*. . . . Pag. 38

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione della società «Arcadia - S.C.S.», in Montiglio e nomina del commissario liquidatore. *(09A06751)* . . . Pag. 38

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.I.T. (Cooperativa Elettrica Idraulica e Termica) società cooperativa in liquidazione», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore. *(09A06752)*. . . . . Pag. 39

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Finalese Servizi - Società cooperativa, in liquidazione», in Finale Ligure e nomina del commissario liquidatore. *(09A06753)*. . . . . Pag. 39

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Milena Curreli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A06733)* . . . . . Pag. 40

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonia Curreli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A06734)* . . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(09A06815)*. . . . Pag. 41

DECRETO 5 giugno 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Biopat S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(09A06816)*. . . . . Pag. 43

DECRETO 5 giugno 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Enopiave Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(09A06821)*. . . . . Pag. 44

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Beatrice Orlandi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A06740)* . . . . . Pag. 46

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Alan Scopel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A06741)* Pag. 46

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof. ssa Anna Canal Corretger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A06742)* . . . . . Pag. 47

DECRETO 10 giugno 2009.

Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per borse di studio nelle scuole statali e paritarie. *(09A06873)*. . . Pag. 48

DECRETO 11 giugno 2009.

Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. *(09A06858)*. . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 3 giugno 2009.

Inserimento del medicinale «bortezomib» (Velcade) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario/recidivato. *(09A06773)*. Pag. 52

Agenzia del territorio

DECRETO 9 giugno 2009.

Irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare di Lucera. *(09A06987)*. Pag. 54

DECRETO 10 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno. *(09A07116)*. . . . . Pag. 54

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 20 maggio 2009.

Modifica dell'articolo 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, allegato alla delibera n. 66/09/CONS. (Deliberazione n. 291/09/CONS). *(09A07139)* . . . . . Pag. 55

DELIBERAZIONE 4 giugno 2009.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS. (Deliberazione n. 296/09/CONS). *(09A06920)* . . . . . Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi dei giorni 11 e 12 giugno 2009 *(09A06919)* . . Pag. 58

Ministero dello sviluppo economico:

Protezione temporanea di nuovi marchi su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche *(09A06755)* Pag. 58

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Conferma della designazione di «Icepi S.p.a.» nella nuova denominazione sociale, come organismo notificato per la certificazione delle attrezzature a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. *(09A07201)* . . . . . Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano *(09A06918)* . . . . . Pag. 59

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Estratto della delibera n. 293/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Modifica alla delibera n. 64/09/CONS e nomina del Presidente del Comitato NGN Italia». *(09A06921)* . . . . . Pag. 59

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Severo (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da diciassette consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Aponte è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Severo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 aprile 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 176.13.13/AREA II del 7 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Aponte.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06875

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 19 gennaio 2009, con cui il Prefetto di Roma chiede la proroga dello stato d'emergenza al fine di contrastare l'emergenza idrica e l'inquinamento ambientale nei territori dei Castelli Romani serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Viste le note del 29 gennaio e del 16 marzo 2009, con cui il Commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato d'emergenza;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento

il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità nonché porre in essere i necessari adempimenti finalizzati ad assicurare nei comuni interessati l'approvvigionamento idrico in deroga alla normativa vigente;

Viste le note del presidente della regione Lazio del 24 febbraio, del 9 e del 31 marzo 2009 ed in particolare la nota del 23 aprile 2009 con cui nel chiedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di rimuovere definitivamente la persistente situazione di criticità e gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, la medesima Regione ha trasmesso una nota del Dipartimento territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli con cui si ipotizza che, ove non venisse prorogato lo stato di emergenza, la situazione di inquinamento e di crisi idrica potrebbe subire un aggravamento anche in considerazione della stagione estiva;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06986

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 giugno 2009.

Riduzione dei fondi alle Comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti alle comunità montane, intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 6-*bis*, dell'art. 76 il quale, per l'attuazione della riduzione, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle quali si è convenuto, per il calcolo dell'altitudine media dei territori delle Comunità montane, di utilizzare i dati forniti dall'Ente Italiano della Montagna (EIM);

Visti i dati altimetrici comunicati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), ricavati utilizzando il dato in formato raster costituito da una matrice con passo 20 x 20 m;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di applicazione della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti negli anni 2009, 2010, e 2011 alle comunità montane, ai sensi dell'art. 76, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Modalità di applicazione della riduzione

1. La riduzione di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è operata con le seguenti modalità:

a) una quota, pari al 50%, corrispondente ad euro 15.000.000, è ripartita a carico di tutte le comunità montane riducendo in modo lineare i trasferimenti erariali spettanti per gli anni stessi;

b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 15.000.000, è ripartita a carico delle sole comunità montane con quota media altimetrica inferiore ai 750 m slm, come risultante dai dati elaborati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), riducendo in modo lineare i trasferimenti erariali spettanti a tali comunità montane.

2. Ai fini del calcolo della riduzione dei fondi, vengono convenzionalmente prese in considerazione le Comunità montane esistenti alla data del 1° gennaio 2008, con riferimento ai dati territoriali ultimi disponibili.

3. Nelle regioni Sicilia e Sardegna, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 2-*bis* introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, la quota parte della riduzione di € 30 milioni di cui al comma 1, viene operata sui trasferimenti attualmente attribuiti alle Comunità montane ancora esistenti o agli enti subentrati a quelle disciolte, tenendo conto, ove mancano le Comunità montane, dell'altitudine media di quelle esistenti, prima della loro soppressione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A07151

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009.

Chiusura della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Indiana Jones».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 28 aprile 2008 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Indiana Jones» (*G.U.* n. 106 del 7 maggio 2008);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea «Indiana Jones».

Art. 2.

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nel decreto di indizione di cui alle premesse, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel decreto di indizione medesimo e sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A07117

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009.

Autorizzazione all'immisssione in commercio del prodotto fitosanitario Coragen.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

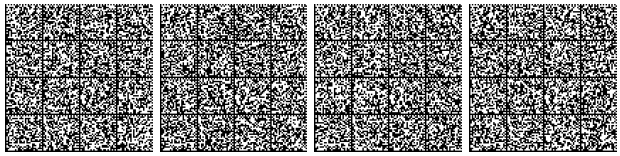

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 15 febbraio 2007 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 13 giugno 2008, dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano - Via Pontaccio 10, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato CORAGEN contenente la sostanza attiva clorantraniliprole;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva clorantraniliprole nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Viste le note con le quali alcune Associazioni di produttori ortofrutticoli hanno segnalato l'esigenza di poter disporre di nuove sostanze attive ad azione insetticida per la lotta contro Cydia pomonella di melo e pero ed hanno richiesto l'attivazione della procedura d'urgenza ai fini dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, a base della sostanza attiva nuova clorantraniliprole ritenuta efficace per le necessità segnalate;

Visto il parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 novembre 2008 favorevole alla procedura d'urgenza ai fini dell'autorizzazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, tra cui il prodotto fitosanitario in questione, relativamente all'impiego sulle colture melo e pero nella lotta contro Cydia pomonella;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo I in data 11 marzo 2009, su mandato conferito dalla Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari (art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194) nella riunione del 24 febbraio 2009, relativamente all'autorizzazione provvisoria per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo n.194/95, del prodotto in questione per l'impiego sulle colture melo e pero nella lotta contro Cydia pomonella;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 marzo 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1 aprile 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano - Via Pontaccio 10, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CORAGEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione Europea circa l'inserimento della sostanza attiva clorantraniliprole in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera DuPont Crop Protection - 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA), 31601; nonchè formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato negli stabilimenti DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia e Schirm Sifokan - Dieselstrasse 8 - 85107 Baar-Ebenhausen, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13981.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

CORAGEN®

Insetticida selettivo specifico per melo e pero.
Sospensione Concentrata

CORAGEN®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (= 200 g/L)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

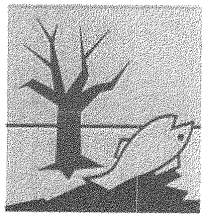

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont Crop Protection - 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA), 31601
Officina di Confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13981 del del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partita N.
Contenuto netto: ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non usare in terreni situati in aree vulnerabili al percolamento (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006).
-Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali.
-Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attivita'.
-Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
- In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE
CORAGEN® è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti le pomacee. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve compromettendone la funzionalitá. CORAGEN® agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Effettuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo piu' breve e i dosaggi piu'alti raccomandati in caso di elevata pressione del parassita.
Melo e Pero: puo' essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Per il controllo di *Cydia pomonella* (carpocapsa) utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.
Il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.
ATTENZIONE: le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per le pomacee. Indipendentemente dai volumi di acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ad ettaro minima e massima indicata.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CORAGEN® possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunita' per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puo' impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. CORAGEN® secondo lo schema IRAC appartiene al **Gruppo 28 Insetticidi** (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di CORAGEN® consentite e' pari a 2 per anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere CORAGEN® alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre CORAGEN® dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': CORAGEN® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': CORAGEN® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina autorizzata (solo confezionamento):
Schirm Sifokan - Dieselstrasse 8 - 85107 Baar-Ebenhausen,Germania

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

ALLEGATO

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

CORAGEN®

Insetticida selettivo specifico per melo e pero.
Sospensione Concentrata

CORAGEN
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (= 200 g/L)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60).Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

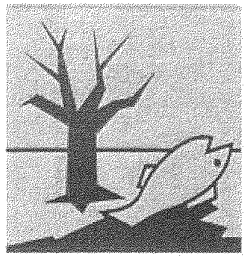

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont Crop Protection - 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA), 31601
Officina di Confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13981 del del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partita N. **Contenuto netto: ml 50 – 100**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina autorizzata (solo confezionamento) :
Schirm Sifokan - Dieselstrasse 8 – 85107 Baar-Ebenhausen,Germania

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

FOGLIO ILLUSTRATIVO

CORAGEN®

Insetticida selettivo specifico per melo e pero.
Sospensione Concentrata

CORAGEN®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (= 200 g/L)
Coformulanti q. b. a 100

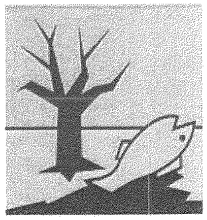

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont Crop Protection - 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia (USA), 31601
Officina di Confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13981 del del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partita N. **Contenuto netto:** ml 50-100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non usare in terreni situati in aree vulnerabili al percolamento (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006).
-Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali.
-Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attivita'.
-Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
- In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE
CORAGEN® è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti le pomacee. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve compromettendone la funzionalitá. CORAGEN® agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Effettuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo piu' breve e i dosaggi piu'alti raccomandati in caso di elevata pressione del parassita.
Melo e Pero: puo' essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Per il controllo di *Cydia pomonella* (carpocapsa) utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.
Il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.
ATTENZIONE: le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per le pomacee. Indipendentemente dai volumi di acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ad ettaro minima e massima indicata.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CORAGEN® possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunita' per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puo' impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. CORAGEN® secondo lo schema IRAC appartiene al **Gruppo 28 Insetticidi** (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di CORAGEN® consentite e' pari a 2 per anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere CORAGEN® alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre CORAGEN® dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': CORAGEN® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': CORAGEN® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & CO. (Inc.)

Altra officina autorizzata (solo confezionamento):
Schirm Sifokan - Dieselstrasse 8 - 85107 Baar-Ebenhausen,Germania

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

09A06870

DECRETO 22 aprile 2009.

Conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Stocker.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del 5 febbraio 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 giugno 2008, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11173 il prodotto fitosanitario denominato STOCKER contenente la sostanza attiva indoxacarb, uguale al prodotto di riferimento denominato STEWARD registrato il 19 marzo 2001 al n. 10752, a nome della stessa Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in via Pontaccio n. 10 - Milano;

Visto il decreto ministeriale dell' 8 maggio 2006, che recepisce la direttiva 2006/10/CE della Commissione del 27 gennaio 2006 concernente l'iscrizione della sostanza attiva indoxacarb nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata dall'Impresa medesima con nota del 6 aprile 2006, e successiva del 19 dicembre 2006, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva indoxacarb in Allegato I;

Viste le note dell'ufficio in data 13 gennaio e 2 marzo 2009, con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima con nota del 4 febbraio 2009 avverso alcune avvertenze da inserire in etichetta ai fini della mitigazione del rischio per le api ed altri insetti impollinatori;

Visto l'ulteriore parere favorevole espresso dalla sopracitata Commissione consultiva in data 24 febbraio 2009;

Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 31 marzo 2016 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato STOCKER a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in via Pontaccio n. 10 - Milano, registrato al n. 11173 con decreto del 5 febbraio 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 12 giugno 2008, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia; CHEMCOPACK Haandorpweg 1-B-9130 - Kallo, Antwerpen L. O., Belgium (Belgio).

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

STOCKER

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.
Granuli idrodispersibili

STOCKER
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

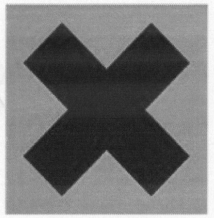

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

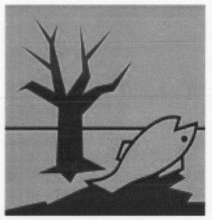

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37).
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 11173 del 05.02.2002 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consulate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: STOCKER è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.
SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais), *Vanessa cardui* (vanessa del cardo).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
STOCKER può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Melo e pero: per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
-larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha (pari a 165-198 g/ha).
-generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha (198-247.5 g/ha). In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.

Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di STOCKER in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di STOCKER in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Per il controllo di O.nubilalis: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Ripetere l'applicazione dopo 10 giorni monitorando la pressione del parassita.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (pari a 165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana)*. Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di STOCKER in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha (pari a 165-198 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha (pari a 150-180 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.

%

Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha (pari a 150 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl (150 g/ha), effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.
Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma*. utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per anno.

Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Carciofo: per il controllo di *S. littoralis, M. brassicae, V. cardui* utilizzare 125 g/ha disciolti in 8-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di STOCKER per anno, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.

Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume. Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.
Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con STOCKER all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere STOCKER alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre STOCKER per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': STOCKER non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': STOCKER è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: 3 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni **– Vite, carciofo, spinacio:** 10 giorni **– Mais da granella:** 14 giorni

AVVERTENZE
Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali quando il prodotto e' impiegato su melo, pero, pesco, nettarine ed albicocco.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non effettuare i trattamenti ne' in fioritura ne' in immediata prefioritura (almeno 2 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell' applicazione del prodotto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altra officina di produzione autorizzata :
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).

FOGLIO ILLUSTRATIVO

STOCKER

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.
Granuli idrodispersibili

STOCKER
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

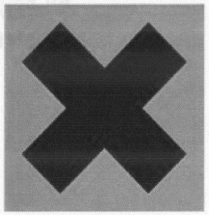

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37).
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

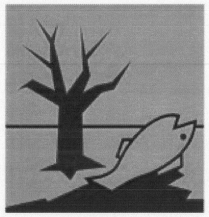

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 11173 del 05.02.2002 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consulate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: STOCKER è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.
SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais), *Vanessa cardui* (vanessa del cardo).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
STOCKER può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Melo e pero: per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
-larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha (pari a 165-198 g/ha).
-generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha (198-247.5 g/ha). In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.

Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di STOCKER in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di STOCKER in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Per il controllo di O.nubilalis: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Ripetere l'applicazione dopo 10 giorni monitorando la pressione del parassita.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (pari a 165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana)*. Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di STOCKER in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha 9pari a 165-198 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha (pari a 150-180 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.

%

Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha (pari a 150 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl (150 g/ha), effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.
Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di STOCKER corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma*. utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per anno.

Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Carciofo: per il controllo di *S. littoralis, M. brassicae, V. cardui* utilizzare 125 g/ha disciolti in 8-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di STOCKER per anno, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.

Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume. Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.
Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con STOCKER all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere STOCKER alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre STOCKER per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': STOCKER non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': STOCKER è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: 3 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni **– Vite, carciofo, spinacio:** 10 giorni **– Mais da granella:** 14 giorni

AVVERTENZE
Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali quando il prodotto e' impiegato su melo, pero, pesco, nettarine ed albicocco.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non effettuare i trattamenti ne' in fioritura ne' in immediata prefioritura (almeno 2 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell' applicazione del prodotto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altra officina di produzione autorizzata :
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

STOCKER

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.

STOCKER
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

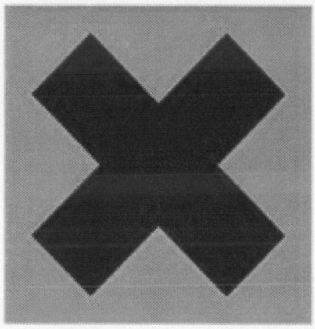

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

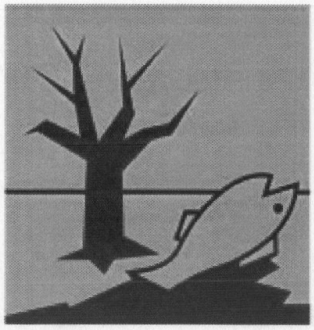

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 11173 del 05.02.2002 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina di produzione autorizzata :
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).

09A06871

DECRETO 22 aprile 2009.

Conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Steward.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del 19 marzo 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 giugno 2008, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 10752 il prodotto fitosanitario denominato STEWARD contenente la sostanza attiva indoxacarb, a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio 10 - Milano;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2006, che recepisce la direttiva 2006/10/CE della Commissione del 27 gennaio 2006, concernente l'iscrizione della sostanza indoxacarb nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata dall'Impresa medesima con nota del 6 aprile 2006, e successiva del 19 dicembre 2006, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva indoxacarb in Allegato I;

Viste le note dell'ufficio in data 13 gennaio e 2 marzo 2009, con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima con nota del 4 febbraio 2009 avverso alcune avvertenze da inserire in etichetta ai fini della mitigazione del rischio per le api ed altri insetti impollinatori;

Visto l'ulteriore parere favorevole espresso dalla sopracitata Commissione consultiva in data 24 febbraio 2009;

Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 31 marzo 2016 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato STEWARD a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio n. 10 - Milano, registrato al n. 10752 con decreto del 19 marzo 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 12 giugno 2008, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia; CHEMCOPACK Haandorpweg 1-B-9130 - Kallo, Antwerpen L. O., Belgium (Belgio).

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

STEWARD

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.
Granuli idrodispersibili

STEWARD
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

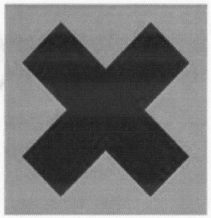

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37).
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

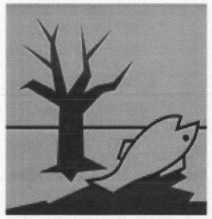

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10752 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consulate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: Steward è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.
SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais), *Vanessa cardui* (vanessa del cardo).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
Steward può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Melo e pero: per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
-larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha (pari a 165-198 g/ha).
-generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha (198-247.5 g/ha). In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.

Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di Steward in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Per il controllo di O.nubilalis: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Ripetere l'applicazione dopo 10 giorni monitorando la pressione del parassita.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (pari a 165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana)*. Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha (pari a 165-198 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha (pari a 150-180 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.

%

Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha (pari a 150 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl (150 g/ha), effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.
Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma*. utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per anno.

Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Carciofo: per il controllo di *S. littoralis, M. brassicae, V. cardui* utilizzare 125 g/ha disciolti in 8-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di Steward per anno, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.

Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume. Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.
Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con Steward all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere Steward alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre Steward per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': Steward non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': Steward è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: 3 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni **– Vite, carciofo, spinacio:** 10 giorni **– Mais da granella:** 14 giorni

AVVERTENZE
Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali quando il prodotto e' impiegato su melo, pero, pesco, nettarine ed albicocco.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non effettuare i trattamenti ne' in fioritura ne' in immediata prefioritura (almeno 2 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell' applicazione del prodotto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altra officina di produzione autorizzata :
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).

FOGLIO ILLUSTRATIVO

STEWARD

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.
Granuli idrodispersibili

STEWARD
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

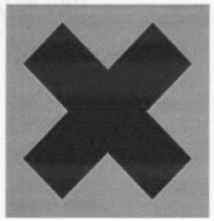

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37).
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

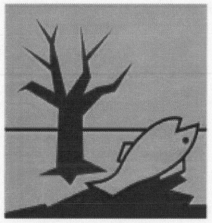

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10752 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consulate immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico. - In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE E DI IMPIEGO: Steward è un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine, specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture orticole, la vite, il melo, il pero, il pesco, l'albicocco, il mais, il mais dolce e per la lotta alle cicaline della vite. Agisce prevalentemente per ingestione e contatto sulle larve (su alcune specie possiede anche attività ovicida) causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.
SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis spp* (tortrice gialloverde), *Archips podana* (cacoecia), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa* (cicaline della vite), *Spodoptera exigua e Spodoptera littoralis* (nottue delle orticole), *Plusia gamma* (nottua del pomodoro), *Helicoverpa* (Heliotis) *armigera* (nottua del peperone), *Ostrinia nubilalis* (piralide del peperone), *Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae (nottua dei cavoli), Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Mythimna unipuncta, Ostrinia nubilalis* (piralide del mais), *Vanessa cardui* (vanessa del cardo).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO
Steward può essere applicato durante tutto il ciclo vegetativo delle colture preferibilmente a seguito di monitoraggio mediante trappole a feromoni.
Melo e pero: per il controllo dei tortricidi ricamatori sopramenzionati intervenire con le seguenti modalità:
-larve svernanti: intervenire alla ripresa dell'attività trofica delle larve svernanti nella fase pre o post-fiorale. Effettuare un trattamento utilizzando 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 10-12 hl/ha (pari a 165-198 g/ha).
-generazioni estive: valutare l'intensità dell'attacco con l'ausilio di trappole a feromoni specifiche, intervenendo su ogni generazione dopo circa 6-8 giorni dal picco di volo, più propriamente alla schiusura delle uova-nascita delle prime larve. Utilizzare 16.5 g/hl di prodotto con volumi di 12-15 hl/ha (198-247.5 g/ha). In caso di forte o prolungata presenza larvale effettuare due applicazioni distanziate di 10 giorni. In caso di infestazioni medio-leggere il fitofago può essere controllato con un unico intervento effettuato alla comparsa delle prime larve.

Per il controllo di C. pomonella utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Si raccomanda l'inserimento di Steward in un programma di trattamenti che comprenda anche l'impiego di altri prodotti (ovicidi e/o larvicidi) aventi differente modo d'azione, al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi di sviluppo. Si consiglia di porre particolare cura al controllo della prima generazione, al fine di scongiurare infestazioni estive (seconda e terza generazione) di difficile contenimento.
Per il controllo di C. molesta: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. In situazione di infestazione elevata e/o prolungata, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti con differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi), al fine di controllare il fitofago in tutte le fasi del suo sviluppo.
Per il controllo di O.nubilalis: utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle prime uova. Ripetere l'applicazione dopo 10 giorni monitorando la pressione del parassita.
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10 hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Pesco, Nettarine: per il controllo di *C. molesta, A. orana e A. lineatella* utilizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 15 hl/ha (pari a 165-247.5 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante *(A. lineatella e A. orana)*. Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, in situazioni di infestazioni elevate e/o prolungate su varietà medio-tardive e tardive, si raccomanda l'inserimento di Steward in uno specifico programma comprendente anche l'uso di prodotti aventi differente meccanismo d'azione (ovicidi e/o larvicidi).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.
Albicocco: per il controllo di *C. molesta, A. orana* e *A. lineatella* utlizzare 16.5 g/hl con volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha 9pari a 165-198 g/ha), intervenendo in prossimità della schiusura delle uova o sulla generazione svernante (*A. lineatella* e *A. orana*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 165 g/ha.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Vite da vino: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha (pari a 150-180 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2^ e 3^ generazione utilizzare 15 g/hl effettuando 1 o 2 applicazioni in funzione del grado di infestazione o della contemporanea presenza di entrambi i fitofagi. L'intervento unico va' effettuato tra la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e lo stadio di sviluppo embrionale detto di "testa nera". In caso di doppia applicazione effettuare la prima durante la fase di ovideposizione e la seconda 8-10 giorni dopo.

%

Vite da tavola: per il controllo di *E. ambiguella e L. botrana* ;
in 1^ generazione utilizzare 15 g/hl con volumi d'acqua di 10 hl/ha (pari a 150 g/ha), effettuando 1 trattamento in pre-fioritura alla comparsa delle prime larvette; in 2 ^ e 3 ^ generazione utilizzare 15 g/hl (150 g/ha), effettuando 2 applicazioni, la prima delle quali durante la fase di ovideposizione (3-7 giorni dopo l'inizio delle catture) e la seconda 7-10 giorni dopo.
Cicaline: sia su vite da vino che vite da tavola le applicazioni suggerite per il controllo delle tignole in seconda generazione controllano efficacemente le principali cicaline presenti nel vigneto (*E. vitis, S. titanus, M. pruinosa*).
Su colture in produzione e con volumi di acqua inferiori o uguali a 10hl/ha, applicare comunque una dose minima di Steward corrispondente a 125 g/ha.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Pomodoro, peperone e melanzana: per il controllo di *P. gamma*. utilizzare 85 g/ha, mentre per quello di *H. armigera., S. exigua, S.littoralis, O. nubilalis e C. chalcites* utilizzare 125 g/ha in 5-10 hl/ha ; iniziare le applicazioni alla fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 4 applicazioni per anno.

Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca: per il controllo di *H.armigera, S. littoralis, S. exigua, C. chalcites, M. unipuncta, P. gamma*, utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazione per anno.

Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli: per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella* utilizzare 85 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha ; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti adottando un intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: per il controllo di *H armigera, S. littoralis, C. chalcites e M. unipuncta* utilizzare 125 g/ha disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Spinacio: per il controllo di *S. littoralis, S. exigua, M. brassicae, P. gamma* utilizzare 125 g/ha disciolti in 5-6 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Carciofo: per il controllo di *S. littoralis, M. brassicae, V. cardui* utilizzare 125 g/ha disciolti in 8-10 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

Mais da granella: per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi utilizzare 125 g/ha disciolti in 4-10 hl/ha bagnando bene la vegetazione. Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare massimo 2 applicazioni di Steward per anno, alternandole con insetticidi aventi differente modo d'azione.

Mais Dolce: per il controllo di *O. nubilalis* utilizzare 125 g/ha disciolti in 700 – 800 l di acqua/ha se si impiegano attrezzature ad alto volume. Con irroratrici specifiche a manica d'aria e con carica elettrostatica è possibile utilizzare anche volumi più bassi, fino a 400 l/ha.
Si raccomanda in ogni caso di bagnare bene la vegetazione.
Iniziare le applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima della penetrazione delle larve.
Effettuare le applicazioni a distanza di circa 8-10 giorni. Si consiglia di inserire i trattamenti con Steward all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

AVVERTENZE AGRONOMICHE : Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti quindi aggiungere Steward alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. Il prodotto si disperde in 1-2 minuti indipendentemente dalla durezza dell'acqua.
In caso di miscele si consiglia di introdurre Steward per primo, aggiungendo gli altri preparati mentre si porta a volume. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': Steward non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': Steward è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo cinese, broccoli, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: 3 giorni **- Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, mais dolce:** 7 giorni **– Vite, carciofo, spinacio:** 10 giorni **– Mais da granella:** 14 giorni

AVVERTENZE
Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali quando il prodotto e' impiegato su melo, pero, pesco, nettarine ed albicocco.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non effettuare i trattamenti ne' in fioritura ne' in immediata prefioritura (almeno 2 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell' applicazione del prodotto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Altra officina di produzione autorizzata :
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

STEWARD

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, vite da vino e da tavola, mais ed alcune colture orticole.

STEWARD
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb g 30
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R22). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

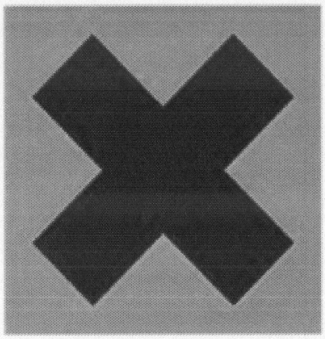

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

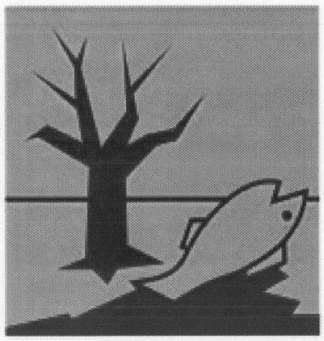

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 10752 del 19.03.2001 del Ministero della Sanità
Partita N. **Contenuto netto: g 100 – 250 - 500**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina di produzione autorizzata :
CHEMCOPACK – Haandorpweg 1 – B-9130- Kallo, Antwerpen L.O. - Belgium (Belgio).

09A06872

DECRETO 24 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Insignia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda dell'11 ottobre 2004, e successiva integrazione dell'11 novembre 2008, presentata dall'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano), Via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato INSIGNIA contenente la sostanza attiva piraclostrobina;

Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva piraclostrobina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 dicembre 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva piraclostrobina in Allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 2 marzo 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 17 marzo 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INSIGNIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 125-250-500 e kg 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' impresa estera BASF SE, Ludwigshafen - Germania; nonchè formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato presso gli stabilimenti delle imprese SHIRM GmbH Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, (Germania); STI Solfotecnica Italiana in Cotignola (Ravenna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12831.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

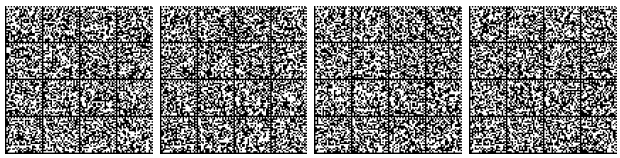

ALLEGATO

INSIGNIA®

FUNGICIDA PER TAPPETI ERBOSI

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico.

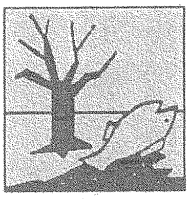

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) Tel. 0362/512.1

Distribuito da:
BASF AGRO BV - PO. Box 69, 8820, Wadenswil, Svizzera
Agrico S.r.l- - Viale Masini 22 – Bologna

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali N. del

Officina di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania

Officine di solo riconfezionamento:
SHIRM GmbH Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, (Germania)
STI Solfotecnica italiana, Cotignola (RA)

Contenuto netto: 125 – 250 – 500 gr 1 – 5 – 10 kg
Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
INSIGNIA è un fungicida di copertura, con attività preventiva, a base di piraclostrobina, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Formulato in granuli idrodispersibili, INSIGNIA è indicato per il controllo d'alcune malattie fungine che possono colpire i tappeti erbosi.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
INSIGNIA va applicato, su tappeti erbosi di graminacee, alla dose di **1-1,25** kg/ha, con circa **1000** L/ha d'acqua, per il controllo delle seguenti malattie fungine:
- **il marciume rosa invernale** o *pink snow mold* (*Monographella nivalis* = *Microdochium nivale*);
- **il mal del piede** o *take-all patch* (*Gaeumannomyces graminis*);
- **il filo rosso** o *red thread* (*Corticium fuciforme*);
- **la macchia a forma di dollaro** o *dollar spot* (*Sclerotinia homoecarpa*);
- **la macchia bruna brown patch** (*Rhizoctonia solani*)
- **pythium blight**

INSIGNIA va applicato **2-3 volte** all'anno al massimo, con applicazioni distanziate di **10-21 giorni**.
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.
Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura del tappeto erboso.
INSIGNIA va applicato preventivamente.
Si consiglia di usare INSIGNIA nei periodi critici di sviluppo delle malattie fungine sopra elencate.
Con alte pressioni delle malattie o con forti precipitazioni è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
Si consiglia l'impiego d'INSIGNIA nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

FITOTOSSICITÀ
INSIGNIA, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà di graminacee sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela d'INSIGNIA con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su pochi metri quadrati di tappeto erboso, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire subito l'attrezzatura con acqua.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Atti definitivi

Etichetta formato ridotto

(FORMATO REALE)

INSIGNIA

FUNGICIDA PER TAPPETI ERBOSI - GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20
(= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

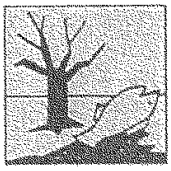

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Reg. del Min. della Sanità n. ---- del -----

Contenuto netto:
g 125 – 250 – 500

Partita n.....

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico..

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1

Distribuito da: BASF AGRO BV - PO. Box 69, 8820, Wadenswil, Svizzera
Agrico S.r.l- - Viale Masini 22 – Bologna

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Atti def.

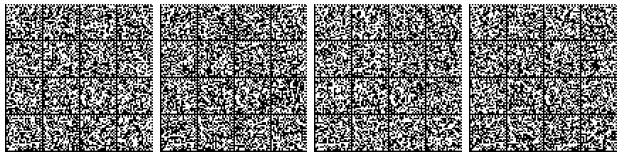

FOGLIO ILLUSTRATIVO per confezioni di piccolo formato

INSIGNIA®

FUNGICIDA PER TAPPETI ERBOSI

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

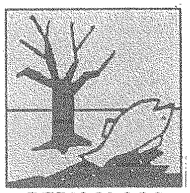

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) Tel. 0362/512.1

Distribuito da:
BASF AGRO BV - PO. Box 69, 8820, Wadenswil, Svizzera
Agrico S.r.l- - Viale Masini 22 – Bologna

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali N. del

Officina di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania

Officine di solo riconfezionamento:
SHIRM GmbH Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, (Germania)
STI Solfotecnica italiana, Cotignola (RA)

Contenuto netto: 125 – 250 – 500 gr 1 – 5 – 10 kg

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INSIGNIA è un fungicida di copertura, con attività preventiva, a base di piraclostrobina, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Formulato in granuli idrodispersibili, INSIGNIA è indicato per il controllo d'alcune malattie fungine che possono colpire i tappeti erbosi.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

INSIGNIA va applicato, su tappeti erbosi di graminacee, alla dose di **1-1,25** kg/ha, con circa **1000** L/ha d'acqua, per il controllo delle seguenti malattie fungine:

- **il marciume rosa invernale** o *pink snow mold* (*Monographella nivalis = Microdochium nivale*);
- **il mal del piede** o *take-all patch* (*Gaeumannomyces graminis*);
- **il filo rosso** o *red thread* (*Corticium fuciforme*);
- **la macchia a forma di dollaro** o *dollar spot* (*Sclerotinia homoecarpa*);
- **la macchia bruna brown patch** (*Rhizoctonia solani*)
- **pythium blight**

INSIGNIA va applicato **2-3 volte** all'anno al massimo, con applicazioni distanziate di **10-21 giorni**.
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.
Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura del tappeto erboso.
INSIGNIA va applicato preventivamente.
Si consiglia di usare INSIGNIA nei periodi critici di sviluppo delle malattie fungine sopra elencate.
Con alte pressioni delle malattie o con forti precipitazioni è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
Si consiglia l'impiego d'INSIGNIA nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

FITOTOSSICITÀ

INSIGNIA, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà di graminacee sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela d'INSIGNIA con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su pochi metri quadrati di tappeto erboso, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire subito l'attrezzatura con acqua.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Atti definitivi

09A06869

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60, del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda, per oggetto, il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 2000, presso l'Universidad Privada San Pedro di Chimbote (Perù) dalla sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana, nata a Ancash (Perù) il giorno 13 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06744

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrati Ecaterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Istrati Ecaterina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistenta Medicala» conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta Medicala» conseguito nell'anno 1996 presso il «Collegio di Medicina» di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Istrati Ecaterina, nata a Balauresti (Nisporeni-Moldavia) il giorno 18 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Istrati Ecaterina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06758

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Amit Kumar Patel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206, del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Amit Kumar Patel nato a Nairobi (Kenia) il giorno 1° giugno 1975, di cittadinanza inglese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Certificate of Completion of Training of Ophthalmology» rilasciato in data 13 gennaio 2009 dalla Postgraduate Medical Education and Training Board - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

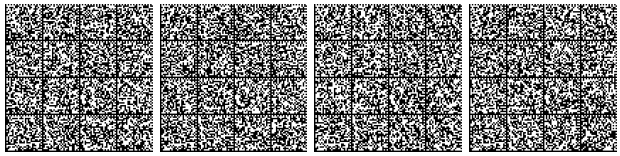

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Certificate of Completion of Training of Ophthalmology» rilasciato dalla Postgraduate Medical Education and Training Board - Gran Bretagna - in data 13 gennaio 2009, al sig. Amit Kumar Patel, nato a Nairobi (Kenia) il giorno 1° giugno 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2.

Il sig. Amit Kumar Patel, già autorizzato con decreto direttoriale del 28 gennaio 2009 ad esercitare la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri, ove ottemperato a detta prescrizione, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia dopo esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06743

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kur Brygida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kur Brygida nata a Brodnica (Polonia) il 19 luglio 1964, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «polozney» rilasciato in Polonia dall'Istituto professionale di medicina, sezione delle ostetriche a Brodnica in data 18 gennaio 1986, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/21017/8/I.5.i.J.3/2 in data 15 giugno 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del trattato CE, ha comunicato alla sig.ra Kur Brygida che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, o in un tirocinio di adattamento della durata di mesi quindici (37 CFU) o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

Vista la nota datata 20 dicembre 2006 con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la nota datata 14 novembre 2008 con la quale il presidente del corso di laurea in ostetricia - Università degli studi di Napoli «Federico II», ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «polozney» rilasciato in Polonia dall'Istituto professionale di medicina, sezione delle ostetriche a Brodnica in data 18 gennaio 1986 alla sig.ra Kur Brygida, nata a Brodnica (Polonia) il 19 luglio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Kur Brygida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06735

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Skutnik Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Skutnik Renata nata a Mońki (Polonia) il 21 giugno 1976, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «polozna» rilasciato in Polonia dall'Istituto Professionale di Medicina n. 2 a Bialystok nel 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/21014/P/I.5.i.J.3/2 in data 15 giugno 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nonché alla luce dell'art. 43 del trattato CE, ha comunicato alla sig.ra Skutnik Renata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, o in un tirocinio di adattamento della durata di mesi quindici (37 CFU) o in una prova attitudinale nella seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

Vista la nota pervenuta il 29 marzo 2007 con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 14 dicembre 2008 con la quale la Scuola provinciale superiore di sanità «Claudiana» - Polo didattico - Corso di laurea in ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sede distaccata di Bolzano, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «polozna» rilasciato in Polonia dall'Istituto professionale di medicina n. 2 a Bialystok nell'anno 1998 alla sig.ra Skutnik Renata, nata a Mońki (Polonia) il 21 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Skutnik Renata è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06736

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Marjan Dimitrija Stoianov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50, del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Marjan Dimitrija Stoianov, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo Diploma za vishe obrazovanie - Реҳабилитатор conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/1785 dell'8 febbraio 2008, con la quale questa amministrazione comunicava al sig. Marjan Dimitrija Stoianov che il riconoscimento del titolo di «Diploma za vishe obrazovanie - Реҳабилитатор» è subordinato alla frequenza di un periodo di tirocinio di adattamento della durata di sei mesi da svolgersi in ambito ortopedico e neurologico o, in alternativa a sua scelta, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia pediatrica e riabilitazione respiratoria;

Vista la lettera del 19 febbraio 2008, con la quale il sig. Marjan Dimitrija Stoianov, ha espresso la volontà di voler espletare il tirocinio di adattamento;

Vista la relazione in data 24 aprile 2009, a firma del coordinatore del corso di laurea in fisioterapia dell'Università degli studi di Torino presso l'Az. Ospedaliera C.T.O. di Torino, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dal sig. Marjan Dimitrija Stoianov;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diploma za vishe obrazovanie - Реҳабилитатор», rilasciato nell'anno 2007, presso il Collegio di Medicina di Stara Zagora (Bulgaria) al sig. Marjan Dimitrija Stoianov, nato a Istibanja (Rep. Macedonia) il 19 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. Il sig. Marjan Dimitrija Stoianov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06745

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grumer Kathrin Josefine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificato dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Grumer Kathrin Josefine, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Physiotherapeuten des Bayerischen Roten Kreuzes in Regensburg» - Scuola professionale superiore privata di fisioterapia della Croce Rossa - di Ratisbona (Germania) in data 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «fisioterapista»;

Considerato che, avendo la domanda, per oggetto, il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania il giorno 24 ottobre 2007, presso la «Berufsfachschule fur Physiotherapeuten des Bayerischen Roten Kreuzes in Regensburg» - Scuola professionale superiore privata di fisioterapia della Croce Rossa - di Ratisbona (Germania) con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 24 ottobre 2007 dalla sig.ra Grumer Kathrin Josefine nata a Bressanone (Bolzano) (Italia) il giorno 20 maggio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06746

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Misztal Alina Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Signora Misztal Alina Anna, nata a Jędrzejów (Polonia) il 25 dicembre 1971, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «magister położnictwa» conseguito in Polonia presso l'Università di Medicina «IM. Karola Marcinkowskiego» di Poznań in data 20 settembre 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente Polonia con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «magister położnictwa», conseguito in Polonia presso l'Università di Medicina «IM. Karola Marcinkowskiego» di Poznań in data 20 settembre 2007 dalla Signora Misztal Alina Anna nata a Jędrzejów (Polonia) il 25 dicembre 1971 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La Signora Misztal Alina Anna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06748

DECRETO 21 maggio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Cabrio Duo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda del 6 aprile 2005, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 2 ottobre 2008, presentata dall'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), Via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CABRIO TEAM successivamente rideno-minato CABRIO DUO, contenente le sostanze attive piraclostrobina e dimetomorf;

Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva piraclostrobina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione, fino al 30 settembre 2017, della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva piraclostrobina in Allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 aprile 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 28 aprile 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-2,5-4-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' impresa estera BASF SE, Ludwigshafen - Germania; BASF Espanola S.A. in Terragona - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13126.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CABRIO® DUO

Fungicida

Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
PYRACLOSTROBIN puro g 3,8 (=40 g/l)
DIMETOMORF puro g 6,9 (=72 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

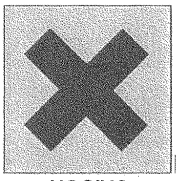

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

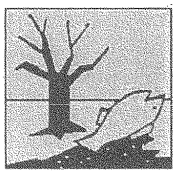

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania
BASF Espanola S.A., Tarragona, Spagna

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Contenuto netto: 1 – 2,5 – 4 – 5 – 10 l

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRACLOSTROBIN 4% e DIMETOMORF 7,2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DIMETOMORF - Terapia sintomatica.
PYRACLOSTROBIN - Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali (per tutti gli impieghi in pieno campo).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cabrio Duo contiene le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf le quali appartengono a due famiglie chimiche distinte e presentano un diverso meccanismo d'azione. Cabrio Duo è prevalentemente indicato per il controllo di peronospora ed alternariosi delle colture da orto autorizzate.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella):

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo trattamenti all'anno
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (*Phytophthora infestans*), alternariosi (*Alternaria solani*)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Patata in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*), alternariosi (*Alternaria solani*)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Lattughe [cappuccia, lollo rosso (lattughina) iceberg, romana] **e rucola** in pieno campo e serra	Peronospora (*Bremia lactucae*)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Cipolla, aglio e scalogno in pieno campo	Peronospora (*Peronospora destructor*)	200-250	2 – 2,5	7-10	3

- Non applicare Cabrio Duo più di 2 volte consecutive e per un massimo di 3 trattamenti all'anno.
- Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alla dose ad ettaro, da intendersi come dose minima; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alla dose per ettolitro.
- Cabrio Duo va applicato preventivamente.
- Si consiglia di usare Cabrio Duo nei periodi critici di sviluppo delle sopraelencate malattie delle colture.
- Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di Cabrio Duo nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

FITOTOSSICITÀ: Cabrio Duo, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CIPOLLA, AGLIO E SCALOGNO E 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del... 1 MAG. 2009

09A06868

DECRETO 21 maggio 2009.

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, denominato «Pulsar 40 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998, che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006 e 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale del 2 settembre 2008 (pubblicato nella *GU*RI - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008, pag. 39) col quale è stato registrato con n. 14418/IP il prodotto fitosanitario denominato Pulsar 40 SL, a nome dell'impresa Genetti GmbH, con sede legale in via Parini n. 4/A - Merano (Bolzano);

Decreta:

È rettificata l'etichetta pubblicata nella *GU*RI - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008, pag. 40, relativamente al prodotto Pulsar 40 SL, registrato col n.14418/IP, a nome dell'impresa Genetti GmbH, con sede legale in via Parini n. 4/A - Merano (Bolzano).

Le etichette corrette vengono pubblicate come allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Ungheria, ai sensi dei D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Pulsar 40 SL

Erbicida per soia ed erba medica
Liquido solubile

Partita n.:

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono
IMAZAMOX, puro g 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

Titolare della Registrazione in Ungheria:
BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)
N° di registrazione: 46424/2004
Officina di produzione:
BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)
Importato dall'Ungheria da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Officina di riconfezionamento / rietichettatura:
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
Officina di sola rietichettatura:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. , V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Registrazione del Ministero della Saluten.n xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 – 5

NORME DI SICUREZZA
Attenzione manipolare con prudenza - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.
ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
CARATTERISTICHE D'AZIONE Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristematici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE:
Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abuthilon theofrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplice), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Poligonum spp.* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp* (nàppola). La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Erba medica, impiegare a **0,75 – 1,0 l/ha**,
Soia impiegare a **1 – 1,250 l/ha.**
Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha. Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti. In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

FITOTOSSICITA' Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi). Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.
Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

COMPATIBILITA' Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

09A06876

DECRETO 22 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2008, con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Tecnico especialista en Higiene Dental» conseguito in Spagna nell'anno 1993 presso la «Junta de Andalucia Consejeria de Educatcion y Ciencia - I.E.S. Santa Aurelia» - Assessorato all'educazione e alla scienza I.E.S. Santa Aurelia - di Siviglia (Spagna), dalla sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes al fine dell'esercizio della professione in Italia di igienista dentale;

Considerato che nelle premesse del citato decreto del 16 settembre 2008, il titolo di studio della sig.ra Torres Ruiz Maria De Los Reyes è stato erroneamente indicato come «dietista» in luogo di «igienista dentale», come correttamente specificato nel dispositivo;

Attesa, pertanto, la necessità di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Il decreto dirigenziale del 16 settembre 2008 meglio specificato in premessa, è rettificato come segue: nelle premesse, le parole «al fine dell'esercizio della professione in Italia di dietista», sono sostituite dalle seguenti: «al fine dell'esercizio della professione in Italia di igienista dentale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06737

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla dott.ssa Mahera Adigoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale le signora Mahera Adigoni nata a Elassona (Grecia) il giorno 14 marzo 1965, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ» rilasciato in data 1° giugno 2001 con il n. 9049 dalla Prefettura di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di chirurgia plastica e ricostruttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ» rilasciato dalla Prefettura di Atene - Grecia - in data 1° giugno 2001 con il n. 9049 alla signora Mahera Adigoni, nata a Elassona (Grecia) il giorno 14 marzo 1965, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 2.

La signora Mahera Adigoni già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Milano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06749

DECRETO 26 maggio 2009.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Acqua di Tempio» di Bortigiadas (Olbia-Tempio), in «Altura» - Società G.A.M. S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 31 marzo 2009 con la quale la Società G.A.M. S.r.l., con sede in Bortigiadas, Località La Fumosa, S.S. 127, Km 50, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Acqua di Tempio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria denominata Monte Limpas sita nel comune di Bortigiadas (Olbia-Tempio) in «ALTURA»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, n. 2735, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale Limpas;

Visto il decreto dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 14 marzo 1995, n. 518/2339, con il quale è stata autorizzata l'utilizzazione della denominazione «Acqua di Tempio» per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale Limpas;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Acqua di Tempio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria denominata Monte Limpas sita nel comune di Bortigiadas (Olbia-Tempio) in «ALTURA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A06747

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Aleksandra Silberman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 settembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emilia Aleksandra Silberman nata a Cracovia (Polonia) il giorno 12 dicembre 1969, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarza» rilasciato in data 14 ottobre 1997 con il n. 1413/229/97 dalla «Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie» Polonia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Emilia Aleksandra Silberman-Kilarska, nata a Cracovia il 12 dicembre 1969, è la stessa persona di Emilia Aleksandra Silberman;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Lekarza» rilasciato dalla «Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie» Polonia, in data 14 ottobre 1997 con il n. 1413/229/97 alla sig.ra Emilia Aleksandra Silberman, nata a Cracovia (Polonia) il giorno 12 dicembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Emilia Aleksandra Silberman è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06756

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Florian Brunstein, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Florian Brunstein nato a Bucarest (Romania) il giorno 10 aprile 1955, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 28 novembre 2005 con il n. 1062 dalla «Universitatea din Oradea» Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla «Universitatea din Oradea» Romania, in data 28 novembre 2005 con il n. 1062 al sig. Florian Brunstein, nato a Bucarest (Romania) il giorno 10 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Florian Brunstein è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06757

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 maggio 2009.

Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12/CE del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e 200l/14/CE del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, al-

l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;

Vista la legge 1° marzo 2002, n 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2001» ed, in particolare, l'art. 4, che prevede che gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, in relazione al costo effettivo del servizio e che le relative tariffe sono predeterminate e pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria» ed, in particolare, l'art. 7, comma 6, che prevede che le imprese ferroviarie sono tenute, all'atto della presentazione della domanda per il rilascio della licenza, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza, le cui modalità del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005, emanato in attuazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 188 del 2003, con il quale è stato determinato l'ammontare del suddetto diritto e che prevede, tra l'altro, la revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato;

Vista la nota prot. n. 15106 del 12 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono stati formulati rilievi sullo schema di decreto per la revisione biennale predisposto con riferimento al sopra citato tasso di inflazione programmato;

Ritenuto di aderire ai rilievi suddetti applicando, pertanto, il principio generale contenuto nell'art. 4 della citata legge n. 39 del 2002, cioè relazionando l'adeguamento biennale della tariffa al costo effettivo del servizio, sostituendo il tasso di inflazione programmato di cui all'articolo 4 del citato decreto interministeriale 8 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 304 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2008, recante «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le modalità di pagamento e l'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.

2. La somma che le imprese sono tenute a versare, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto è determinata nella misura di:

a) 5.980,00 euro, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, nonché 5.980,00 euro, per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della posizione dell'impresa già titolare di licenza, in relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per le verifiche ed i controlli ai sensi dell'art. 9, comma 11, del suddetto decreto legislativo;

b) 2.820,00 euro, per la conferma o la revisione della licenza, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003.

Art. 2.

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.

2. Nella causale di versamento occorre indicare:

a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;

c) l'imputazione della somma al capitolo di entrata n. 3570 - capo XV - del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 3.

1. La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, è soggetta a revisione biennale in relazione al costo effettivo del servizio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto interministeriale 8 luglio 2005 citato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, 28 maggio 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A06985

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Pescatori Savona», in Stella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 dicembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Società Cooperativa Pescatori Savona, con sede in Stella (Savona) (codice fiscale 00770940096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Danilo Gonelia, nato a Acqui Terme (Alessandria) l'11 agosto 1969, domiciliato in Albenga (Savona), via Fiume n. 18/G, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06750

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arcadia - S.C.S.», in Montiglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008 n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 giugno 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Arcadia - S.C.S.» con sede in Montiglio (Asti) (codice fiscale 01254260050) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Michele Vigna, nato a Torino il 29 luglio 1967 ivi domiciliato, in via Perrone, 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06751

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.I.T. (Cooperativa Elettrica Idraulica e Termica) società cooperativa in liquidazione», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 gennaio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.E.I.T. (Cooperativa Elettrica Idraulica e Termica) Società Cooperativa in liquidazione, con sede in Civitavecchia (Roma) (codice fiscale 05589931004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965, domiciliato in Civitavecchia (Roma), via G.G. Belli snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06752

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Finalese Servizi - Società cooperativa, in liquidazione», in Finale Ligure e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Finalese servizi Società Cooperativa, in liquidazione, con sede in Finale Ligure (Savona) (codice fiscale 01388160093) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Danilo Gonella, nato ad Acqui Terme (Alessandria) l'11 agosto 1969 domiciliato in Albenga (Savona), via Fiume, n. 18/G, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06753

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Milena Curreli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Milena Curreli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Milena Curreli, cittadina italiana, nata a Nuoro in data 9 ottobre 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06733

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonia Curreli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sonia Curreli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Sonia Curreli, cittadina italiana, nata a Cernusco sul Naviglio (Milano) in data 25 maggio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06734

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 18 aprile 2007 con il quale al laboratorio Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi, ubicato Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 maggio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi», ubicato Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Acido sorbico (4-300 mg/l)	MIP MA-11 (2009) Em.4 Mod.5
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Analisi sensoriale: test a non a	ISO 8588: 1987
Analisi sensoriale: test a scale	ISO 4121: 2003
Analisi sensoriale: test di classifica a ranghi	ISO 8587:2006
Analisi sensoriale: test di confronto a coppie	ISO 5495:2005/Cor.1:2006
Analisi sensoriale: test duo trio	ISO 10399: 2004
Analisi sensoriale: test triangolare	ISO 4120: 2004
Analisi sensoriale descrittiva: profilo sensoriale	ISO 13299: 2003
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Glucosio, fruttosio (1-200 g/l)	MIP MA-2 (2009) Em.5 Mod. 0
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03- METHAN 2008 par. 2
Ph	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio (0,50-70 g/l)	MIP MA-2 (2009) Em. 5 Mod. 0
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Ssovrappressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico : da 0,5 a 15 %vol zuccheri (glucosio + fruttosio) : da 1 a 200 g/l estratto secco totale: da 13 a 225 g/l estratto secco non riduttore: da 13 a 40 g/l acidita' totale: da 3,5 a 8 g/l ph: da 2,9 a 4,00 acidita' volatile: da 0,10 a 1,00	MIP MA-135 (2009) Em.5 Mod.0
Titolo alcolumetrico volumico totale (calcolo da titolo alcolometrico volumico e zuccheri)	DPR n°162 12/02/1965 S.O.GU n° 73 23/03/1965 art.1 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2. p.to 3 (Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis + MIP MA-2 2008 Em.4 Mod.5)

09A06815

DECRETO 5 giugno 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Biopat S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art.3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 20 maggio 2009 dal laboratorio Biopat Srl, ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (BN), Piazza Piano 1 - Perrillo, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Biopat Srl, ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (BN), Piazza Piano 1 - Perrillo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Nicoletta Fidanza.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis

09A06816

DECRETO 5 giugno 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Enopiave Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 27 maggio 2009 dal laboratorio Enopiave S.r.l., ubicato in Vazzola (Treviso), via Venezia n. 60, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Enopiave S.r.l. ubicato in Vazzola (Treviso), via Venezia n. 60, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Eddy De Faveri.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto non riduttore, estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 bis + Reg. CEE 1493/1999 allegato II + DPR 162/65 GU SO 73 23/03/1965 Cap. 1)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

09A06821

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Beatrice Orlandi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese comunitario dalla prof.ssa Beatrice Orlandi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto il diploma di pianoforte conseguito il 21giugno 2002 presso il Conservatorio statale di musica «G. Verdi» di Milano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopraccitata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con una formazione secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

titolo di istruzione post secondaria: «Diploma di perfezionamento, quale musicista SUM, strumento pianoforte», rilasciato dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano il 17 giugno 2007;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale quale insegnante di pianoforte», rilasciato dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano il 9 giugno 2008,

posseduto dalla cittadina italiana Beatrice Orlandi nata a Milano l'8 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

77/A - Strumento musicale (pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06740

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Alan Scopel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Alan Scopel;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiano con formazione accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post-secondario: laurea in filosofia conseguita presso l'Università degli studi di Milano il 15 giugno 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'«Universitat de València» (Spagna) il 4 aprile 2008, posseduto dal cittadino italiano Alan Scopel nato a Lecco il 27 febbraio 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 37/A - Filosofia e storia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06741

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Anna Canal Corretger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Anna Canal Corretger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito l'attestato Celi 5 Doc della conoscenza della lingua italiana nella sessione del 10 novembre 2008;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

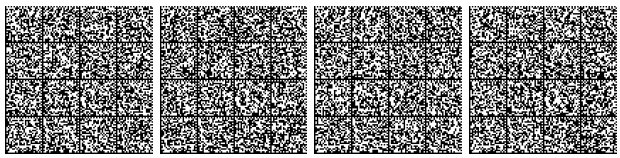

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post-secondario: «Professor Superior - Grado superior de Música - Especialidad: Piano» (titolo di professoressa superiore, specializzazione pianoforte) rilasciato dal «Ministra D'Educación Y Ciència» di Madrid (Spagna) il 22 agosto 2007;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'«Institut de Ciències de l'Educació de l'Universitat Politècnica de Catalunya» di Barcelona (Spagna) il 12 aprile 2000, posseduto dalla cittadina spagnola Anna Canal Corretger nata a Santa Maria D'Oló (Spagna) il 7 dicembre 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale istruzione secondaria, secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06742

DECRETO 10 giugno 2009.

Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per borse di studio nelle scuole statali e paritarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di £. 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del Direttore generale del competente ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 2007, n. 260, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2009;

Rilevato che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2008, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma di € 119.580.109,00;

Vista altresì la nota in data 10 marzo 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato, ai fini del riparto da predisporre per l'anno finanziario 2009, che lo stanziamento iscritto sul cap. 3044 dello stesso Ministero risulta rideterminato nella predetta somma di € 119.580.109,00 per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, nonché per gli effetti derivanti dall'art. 4 del decreto-legge n. 180/2008, successivamente convertito dalla legge n. 1/2009;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la comunicazione della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca - Coordinamento tecnico - regione Lazio, in data 21 aprile 2009, con la quale si comunica che la IX Commissione degli assessori regionali, nella riunione del 7 aprile 2009, ha convenuto sulla adozione da parte del MIUR, per l'anno scolastico 2009/2010 degli stessi criteri e della stessa base di calcolo utilizzati per la precedente annualità;

Ritenuto di convenire con la prefata richiesta e al contempo considerata la necessità di aggiornare il numero degli alunni sulla base dei dati allo stato disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2009, della somma complessiva di € 119.580.109,00 per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, è definita secondo l'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: ZENNARO

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddisto disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1) %	Alunni (2) N.	Stima alunni meno abbienti (3) N.	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4) €
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	17,4	458.686	79.811	6.397.255
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	12,5	13.537	1.692	135.632
Lombardia	12,6	1.052.375	132.599	10.628.451
Trento	10,5	63.545	6.672	534.810
Bolzano-Bozen	11,5	62.560	7.194	576.665
Veneto	12,8	548.655	70.228	5.629.090
Friuli-Venezia Giulia	14,5	123.734	17.941	1.438.090
Liguria	19,0	157.043	29.838	2.391.669
Emilia-Romagna	12,0	440.767	52.892	4.239.545
Toscana	10,7	383.737	41.060	3.291.140
Umbria	17,4	96.889	16.859	1.351.303
Marche	14,0	180.453	25.263	2.024.981
Lazio	16,1	671.977	108.188	8.671.799
Abruzzo	24,1	160.871	38.770	3.107.590
Molise	27,7	40.907	11.331	908.252
Campania	27,5	913.269	251.149	20.130.767
Puglia	27,8	584.506	162.493	13.024.549
Basilicata	31,0	82.593	25.604	2.052.267
Calabria	34,9	285.504	99.641	7.986.685
Sicilia	36,7	743.629	272.912	21.875.163
Sardegna	19,4	204.785	39.728	3.184.409
ITALIA		**7.270.022**	**1.491.867**	**119.580.109**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2006

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2006/07

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

09A06873

DECRETO 11 giugno 2009.

Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE
E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno confermato il citato importo rispettivamente anche per gli anni 2000 e 2001, nonchè le leggi 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 29 dicembre 2005, n. 266, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno contemplato, anche per i relativi esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, lo stesso finanziamento annuo di € 103.291.000, (200 miliardi di lire), per le medesime finalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

Viste le leggi 10 marzo 2000, n. 62 e 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 2007, n. 260, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2009;

Preso atto che il decreto 30 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ai fini di cui sopra, ha appostato, nel capitolo 7243 del Ministero dell'interno, la medesima somma di € 103.291.000 anche per tale esercizio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la comunicazione della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca – Coordinamento tecnico – Regione Lazio, in data 21 aprile 2009, con la quale si comunica che la IX Commissione degli assessori regionali, nella riunione del 7 aprile 2009, ha convenuto sulla adozione da parte del MIUR, per l'anno scolastico 2009/2010 degli stessi criteri e della stessa base di calcolo utilizzati per la precedente annualità;

Ritenuto di convenire con la prefata richiesta e al contempo considerata la necessità di aggiornare anche il numero degli alunni sulla base dei dati allo stato disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2009/2010, della somma complessiva di € 103.291.000, prevista alle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2009, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: ZENNARO

ALLEGATO

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	17,4	174.671	30.393	3.980.926
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	12,5	5.092	637	83.371
Lombardia	12,6	385.905	48.624	6.368.908
Trento	10,5	23.063	2.422	317.190
Bolzano-Bozen	11,5	23.738	2.730	357.566
Veneto	12,8	206.278	26.404	3.458.414
Friuli-Venezia Giulia	14,5	47.485	6.885	901.859
Liguria	19,0	61.057	11.601	1.519.508
Emilia-Romagna	12,0	169.524	20.343	2.664.566
Toscana	10,7	151.428	16.203	2.122.287
Umbria	17,4	38.021	6.616	866.536
Marche	14,0	71.465	10.005	1.310.495
Lazio	16,1	258.777	41.663	5.457.146
Abruzzo	24,1	64.561	15.559	2.037.987
Molise	27,7	16.830	4.662	610.630
Campania	27,5	366.881	100.892	13.215.146
Puglia	27,8	238.126	66.199	8.670.930
Basilicata	31,0	33.761	10.466	1.370.854
Calabria	34,9	116.122	40.527	5.308.282
Sicilia	36,7	304.122	111.613	14.619.346
Sardegna	19,4	87.613	16.997	2.226.303
ITALIA		**2.844.520**	**591.439**	**77.468.250**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2006

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2006/07

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	17,4	84.244	14.658	1.294.625
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	12,5	2.233	279	24.652
Lombardia	12,6	175.438	22.105	1.952.315
Trento	10,5	10.772	1.131	99.894
Bolzano-Bozen	11,5	9.294	1.069	94.397
Veneto	12,8	99.773	12.771	1.127.921
Friuli-Venezia Giulia	14,5	24.932	3.615	319.287
Liguria	19,0	29.287	5.565	491.455
Emilia-Romagna	12,0	82.676	9.921	876.226
Toscana	10,7	75.225	8.049	710.889
Umbria	17,4	21.121	3.675	324.578
Marche	14,0	38.670	5.414	478.143
Lazio	16,1	131.160	21.117	1.865.018
Abruzzo	24,1	35.059	8.449	746.229
Molise	27,7	9.683	2.682	236.889
Campania	27,5	176.508	48.540	4.286.993
Puglia	27,8	123.132	34.231	3.023.231
Basilicata	31,0	19.768	6.128	541.228
Calabria	34,9	65.496	22.858	2.018.812
Sicilia	36,7	140.158	51.438	4.542.967
Sardegna	19,4	44.765	8.684	767.001
ITALIA		**1.399.394**	**292.379**	**25.822.750**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2006

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2006/07

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

09A06858

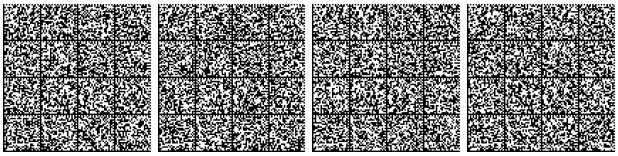

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 giugno 2009.

Inserimento del medicinale «bortezomib» (Velcade) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario/recidivato.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto 1'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che l'impiego combinato di bortezomib e desametasone fin dall'inizio della terapia ha dimostrato una notevole percentuale di risposta, suggerendo il vantaggio di questo tipo di approccio rispetto al solo bortezomib con successiva aggiunta di desametasone, nei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario/recidivato;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detta associazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 5 e 6 maggio 2009 - Stralcio verbale n. 68;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale bortezomib (Velcade) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: in combinazione con desametasone per il trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario/recidivato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale bortezomib (Velcade) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: in combinazione con desametasone per il trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario/recidivato, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 4.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: bortezomib.
- (Velcade – Janssen-Cilag)

Indicazione terapeutica: in combinazione con desametasone per il trattamento dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo refrattario/recidivato.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da Mieloma Multiplo refrattario/recidivato.

Criteri di esclusione: funzionalità epatica gravemente compromessa, pneumopatia infiltrativa diffusa acuta e pericardiopatia, ipersensibilità verso bortezomib o agli eccipienti, infezioni micotiche sistemiche, diabete scompensato.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Dose iniziale raccomandata di bortezomib è pari a 1,3 mg/m^2 da somministrare due volte la settimana per due settimane (nei giorni 1, 4, 8, e 11), seguita da un periodo di sospensione del trattamento di 10 giorni (giorni 12-21). Dose iniziale di desametasone 20 mg (orale) nei giorni 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 ogni 3 settimane.

Costo indicativo del trattamento: bortezomib è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe H e desametasone è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe A.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Dopo 4 mesi	Fine trattamento
Valutazione malattia	+	+	+
Proteina M	+	+	+
Emocromo completo	+	+	+

09A06773

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 giugno 2009.

Irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di Attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio Provinciale di Foggia prot. n. 12387 del 26 maggio 2009, con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, per problemi tecnici del sistema informatico, il Servizio di pubblicità immobiliare di Lucera in data 11, 12 e 13 maggio 2009 ha subito l'irregolare funzionamento dei servizi di Front-Office (accettazione atti, sportello di ispezioni e certificazioni ipotecarie);

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Foggia - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lucera - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 3 giugno 2009 con nota prot. n. 863/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Foggia - Servizi di Pubblicità immobiliare di Lucera - nelle giornate dell'11, 12 e 13 maggio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 giugno 2009

Il direttore regionale: MELE

09A06987

DECRETO 10 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73 del 2009, prot. n. 3804 del 21 gennaio 2009, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota prot. n. 7760, del 26 maggio 2009, dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento nei giorni 13, 14 e 19 maggio 2009;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto è da attribuirsi al verificarsi di un blocco del sistema web, causando l'irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare nella sede di via Degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno nei giorni 13, 14 e 19 maggio 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 663 del 28 maggio 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno dei Servizi di pubblicità immobiliare, nella sede di via Degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, nei giorni 13, 14 e 19 maggio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 giugno 2009

Il direttore regionale: PIFERI

09A07116

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 maggio 2009.

Modifica dell'articolo 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, allegato alla delibera n. 66/09/CONS. (Deliberazione n. 291/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 20 maggio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 301;

Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

Vista la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009, con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Regolamento approvato con la delibera n. 66/09/CONS, secondo il quale: «le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilan-

cio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi»;

Visto l'art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni e integrazioni secondo il quale gli Stati membri vigilano che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti il 10% almeno del loro tempo di trasmissione oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata direttiva 89/552/CEE e successive modificazioni e integrazioni che consente agli Stati membri di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva stessa;

Vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2009 (prot. n. 38361), con la quale l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) ha evidenziato una divergenza di formulazione tra l'art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS, e l'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Rilevato che la formulazione del citato art. 4, comma 1, differisce rispetto all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo modificato dall'art. 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la presenza della specificazione «destinata alla programmazione» riferita alla quota di introiti netti annui da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti;

Rilevato che la formulazione adottata dalla disposizione regolamentare è suscettibile di dubbi interpretativi nella sua applicazione in relazione alla normativa primaria;

Ritenuto, per l'effetto, opportuno adottare una formulazione della disposizione più conforme alla normativa nazionale di recepimento dell'art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni e integrazioni;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. All'art. 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, approvato con delibera n. 66/09/CONS, le parole «almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota di almeno il dieci per cento dei propri introiti netti annui».

2. La modifica del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 20 maggio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - SAVARESE

09A07139

DELIBERAZIONE 4 giugno 2009.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS. (Deliberazione n. 296/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 giugno 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nel testo coordinato con la legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 11 agosto 2006;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 184/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente a «Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentare cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 351/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia» del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Considerata la notevole quantità di informazioni necessarie a svolgere l'analisi dei mercati in oggetto e la connessa difficoltà ad acquisirle, sia a causa della complessità dei servizi analizzati, sia per la necessità di verificare empiricamente il processo di sviluppo del mercato in questione, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e regolamentari;

Considerato che l'invio dei dati da parte degli operatori è avvenuto in più sessioni a distanza di tempo e ha comportato attività addizionali legate alla riconciliazione di tutte le risposte ricevute da ogni singolo operatore, per cui è stato necessario richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni integrative;

Considerato che l'analisi dei dati richiesti è dunque stata avviata in ritardo rispetto ai tempi pianificati con l'avvio del procedimento istruttorio ed ha richiesto attività volte a verificare la rispondenza degli stessi con quanto richiesto nonché a controllare la coerenza e la consistenza dei dati;

Rilevato che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di centoventi giorni del termine fissato dalla delibera n. 184/08/CONS, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'art. 1, comma 4, di tale delibera;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 184/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, fissato in centottanta giorni, è prorogato di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 184/08/CONS.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 184/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 4 giugno 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

09A06920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi dei giorni 11 e 12 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 giugno 2009

Dollaro USA	1,3969
Yen	137,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,745
Corona danese	7,4464
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85070
Fiorino ungherese	280,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,4815
Nuovo leu romeno	4,1970
Corona svedese	10,8025
Franco svizzero	1,5120
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9140
Kuna croata	7,2600
Rublo russo	43,2630
Lira turca	2,1600
Dollaro australiano	1,7209
Real brasiliano	2,7250
Dollaro canadese	1,5428
Yuan cinese	9,5475
Dollaro di Hong Kong	10,8276
Rupia indonesiana	14150,14
Rupia indiana	66,5130
Won sudcoreano	1758,01
Peso messicano	19,0474
Ringgit malese	4,8996
Dollaro neozelandese	2,1835
Peso filippino	66,746
Dollaro di Singapore	2,0296
Baht tailandese	47,676
Rand sudafricano	11,2580

Cambi del giorno 12 giugno 2009

Dollaro USA	1,4004
Yen	137,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,655
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85380
Fiorino ungherese	277,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	4,4791
Nuovo leu romeno	4,2001
Corona svedese	10,7555
Franco svizzero	1,5099
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8845
Kuna croata	7,2582
Rublo russo	43,3717
Lira turca	2,1532
Dollaro australiano	1,7255
Real brasiliano	2,7099
Dollaro canadese	1,5708
Yuan cinese	9,5701
Dollaro di Hong Kong	10,8543
Rupia indonesiana	14138,50
Rupia indiana	66,6640
Won sudcoreano	1750,32
Peso messicano	18,7584
Ringgit malese	4,9091
Dollaro neozelandese	2,1893
Peso filippino	66,418
Dollaro di Singapore	2,0338
Baht tailandese	47,768
Rand sudafricano	11,2452

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A06919

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Protezione temporanea di nuovi marchi su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 12 maggio 2009 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2009» che avrà luogo a Rho (Fieramilano) dal 28 al 31 ottobre 2009.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 2009 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «Libridine», «Primavera 2009», «ABCD salone italiano dell'educazione - orientamenti», «Amusement Expo Europe» e «49° salone nautico internazionale», che avranno luogo a Genova rispettivamente dal 30 ottobre al 1° novembre, dal 27 marzo al 5 aprile, dall'11 al 13 novembre, dal 28 al 30 ottobre e dal 3 all'11 ottobre 2009.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 2009 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Emo Milano 2009», che avrà luogo a Rho (Fieramilano) dal 5 al 10 ottobre 2009.

09A06755

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di «Icepi S.p.a.» nella nuova denominazione sociale, come organismo notificato per la certificazione delle attrezzature a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale in data 5 giugno 2009 Icepi S.p.a., con sede legale in via P. Belizzi, 29, 31, 33 - 29100 già Icepi S.r.l., è stata designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo è autorizzato a rilasciare la certificazione delle attrezzature a pressione trasportabili in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

09A07201

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 91/2009 del 26 maggio 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Catania stradale Primosole, 74, rilasciata alla società «Ferlito farmaceutici S.p.a.».

09A06918

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Estratto della delibera n. 293/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Modifica alla delibera n. 64/09/CONS e nomina del Presidente del Comitato NGN Italia».

La delibera citata in epigrafe, approvata dal Consiglio dell'Autorità in data 4 giugno 2009, dispone all'art. 1, comma 1, che il comma 10 dell'art. 2 della delibera n. 64/09/CONS recante: «Entro due anni dalla sua costituzione, l'Autorità valuterà se prorogare l'attività del Comitato» deve intendersi così sostituito: «Entro tre anni dalla sua costituzione, l'Autorità valuterà se prorogare l'attività del Comitato».

09A06921

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-142) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100090622

€ 1,00